

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5123 del 20/09/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SERI.ART. S.R.L. per nuovo impianto destinato ad attività di piccola carpenteria metallica, sito in Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), Frazione Montefredente Località Campana di Sotto - Campo Cà Nova.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5357 del 19/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **SERI.ART. S.R.L.** per nuovo impianto destinato ad attività di piccola carpenteria metallica, sito in Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), Frazione Montefredente Località Campana di Sotto - Campo Cà Nova.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **SERI.ART. S.R.L.** (C.F. e P. IVA 01508761200) per l'impianto destinato ad attività di piccola carpenteria metallica, sito in Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), Frazione Montefredente Località Campana di Sotto - Campo Cà Nova in via Campana, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>5</sup>** {Soggetto competente Comune di San Benedetto Val di Sambro}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
5. Obbliga la società **SERI.ART. S.R.L.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza<sup>9</sup>, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>10</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società SERI.ART. S.R.L. (C.F. e P. IVA 01508761200) con sede legale in Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), Frazione Montefredente Località Campana n. 9/10, per l'impianto sito in Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), Frazione Montefredente Località Campana di Sotto - Campo Cà Nova in via Campana, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 17/06/2024 (Prot. n. 6708) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6747 del 17/06/2024 (pratica SUAP n. Prot n. 6708/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/06/2024 al PG/2024/111723 e confluito nella **Pratica SINADOC 22834/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2024/114380 del 20/06/2024, in qualità di autorità competente ed ai sensi dell'Art.4 comma 7 del DPR 59/2013, ha ritenuto opportuno indire una Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, così come previsto dall'art.14 comma 2 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.e ii., al fine di definire le modalità e le tempistiche utili per l'emissione, da parte di tutti gli Enti competenti, dei necessari pareri utili al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per i titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/131219 del 17/07/2024 ha sospeso i termini della Conferenza dei Servizi Arpae, ed ha richiesto documentazione integrativa a carico del richiedente, necessaria al rilascio dei titoli ambientali descritti al punto 1 della suddetta decisione, così come specificato da ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna con nota PG/2024/121777 del 02/07/2024;
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2024/8310 del 18/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/07/2024 al PG/2024/132843, ha sospeso i termini del procedimento e richiesto integrazioni alla società in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2024/9128 del 02/08/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2024/0142152, ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/152077 del 22/08/2024 ha riavviato i termini della Conferenza dei Servizi Arpae in data 02/08/2024, a seguito della ricezione della documentazione integrativa di cui sopra, ed ha richiesto i pareri definitivi ai soggetti competenti coinvolti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna con nota PG/2024/155948 del 29/08/2024 ha trasmesso parere contrario al rilascio del nulla osta acustico.
- Il Comune di San Benedetto Val di Sambro con nota Prot. n. 7167/2024 del 31/08/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/09/2024 al PG/2024/157856, ha espresso parere favorevole condizionato alla presentazione di idonea documentazione acustica meglio specificata nell'allegato C del presente atto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna con nota PG/2024/159526 del 04/09/2024 ha trasmesso parere favorevole condizionato di supporto tecnico ad ARPAE-AACM per le matrici emissioni in atmosfera e scarichi in acque superficiali.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, verificata la corretta ricezione dell'indizione della Conferenza dei Servizi da parte di tutti gli Enti tenuti ad esprimere il proprio parere ai fini del rilascio dell'AUA, e che sono trascorsi i termini riservati agli Enti competenti per la richiesta di integrazioni documentali senza che

siano pervenute ulteriori richieste in tal senso.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, verificato altresì che, così come riportato nella comunicazione di indizione della Conferenza dei Servizi del 20/06/2024, entro il termine ultimo indicato agli Enti per il rilascio dei pareri o determinazioni necessarie ai fini del rilascio del provvedimento di AUA, non risultano formalmente pervenute da parte dei seguenti Enti: AUSL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica, Regione Emilia Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna, Comune di San Benedetto Val di Sambro per gli aspetti urbanistico-edilizi, le necessarie determinazioni di assenso o dissenso e che pertanto esse devono ritenersi acquisite in regime di Silenzio-Assenso.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM:
  - verificata la corretta ricezione dell'indizione della Conferenza dei Servizi da parte di tutti gli Enti tenuti ad esprimere il proprio parere ai fini del rilascio dell'AUA, e che sono trascorsi i termini riservati agli Enti competenti per la richiesta di integrazioni documentali senza che siano pervenute ulteriori richieste in tal senso.
  - verificato altresì che, così come riportato nella comunicazione di indizione della Conferenza dei Servizi del 20/06/2024, entro il termine ultimo indicato agli Enti per il rilascio dei pareri o determinazioni necessarie ai fini del rilascio del provvedimento di AUA, non risultano formalmente pervenute da parte dei seguenti Enti: AUSL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica, Regione Emilia Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna, Comune di San Benedetto Val di Sambro per gli aspetti urbanistico-edilizi, le necessarie determinazioni di assenso o dissenso e che pertanto esse devono ritenersi acquisite in regime di Silenzio-Assenso.
  - ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del parere del Comune di San Benedetto Val di Sambro in materia di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza interna ARPAE, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>11</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 1.276,70 come di seguito specificato:**
    - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: **€ 515,10** (cod. tariffa 12.2.1.7 pari ad € 606,00 - valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 del Tariffario di ARPAE in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
    - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: **€ 251,60** (cod. tariffa 12.3.4.1 pari ad € 296,00 - valore ridotto del 15% per certificazione ambientale ISO 14001)

<sup>11</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato C - matrice impatto acustico: € **510,00** ( cod. tariffa 8.5.6.1 pari ad € 600,00 - valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 per certificazione ambientale ISO 14001).

Bologna, data di redazione 19/09/2024

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>12</sup>  
(*determina firmata digitalmente*)

<sup>12</sup> Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto SERI. ART. Srl**

**Attività di piccola carpenteria metallica**

**Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), Frazione Montefredente Località Campana di Sotto - Campo Cà Nova, via Campana**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico S1 in acque superficiali (Rio Faldo, bacino idrografico del Torrente Setta) classificato “scarico di acque reflue industriali<sup>1</sup>”, costituite dall’unione delle acque reflue industriali, originate dall’attività di piccola carpenteria metallica e provenienti dalla condensa dei compressori, delle acque reflue domestiche originate dai servizi igienici, delle acque di dilavamento aree esterne e delle acque meteoriche non contaminate originate dal dilavamento dei coperti della medesima attività.

Lo scarico è costituito dall’unione delle seguenti tre linee fognarie separate, successivamente convogliate in un’unica condotta che confluisce nel Rio Faldo:

- La rete delle acque nere raccoglie le acque di condensa provenienti dalla sala compressori e le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici la cui consistenza è calcolata dal progettista pari a 19 abitanti equivalenti. I reflui sono trattati come segue: le acque di condensa sono trattate con disoleatore collegato al compressore; le acque reflue saponose sono convogliate all’interno di apposito pozzetto degrassatore per poi essere avviate unitamente alle restanti acque nere all’interno di una fossa imhoff dimensionata per 25 a.e. seguita da filtro batterico aerobico dimensionato per 30 a.e. e da una ulteriore fossa imhoff di sedimentazione finale dimensionata per 15 a.e.
- Le acque di dilavamento dei piazzali e delle strade vengono convogliate in un disoleatore con filtro a coalescenza prima di essere avviate allo scarico.

<sup>1</sup> L’eventuale richiesta di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche potrà essere richiesta nell’ambito di specifico procedimento di MnS dell’AUA ai sensi art.6 del DPR 59/2013, come previsto dal punto 5 della DGR 1053/2003 e perfezionata, dopo la formalizzazione dell’eventuale aggiornata classificazione, con dati analitici post-operam relativi a campioni di reflui grezzi prelevati a monte del trattamento di disoleazione delle acque di condensa dei compressori

- Le acque di dilavamento dei coperti non sono sottoposte ad alcun trattamento depurativo.

Per il manufatto di scarico di diametro 500 interferente con la sponda sinistra del Rio Faldo la ditta SERI.ART. SRL risulta in possesso di concessione demaniale rilasciata da Arpae con determina n° 2561 del 07/05/2024 procedimento BO10T0353 che contiene, come sua parte integrante, l'Autorizzazione Idraulica con prescrizioni n.318 del 02/02/2024 del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno dell'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia Romagna.

## Prescrizioni

1. Lo scarico nel punto finale, prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab.3 dell'Allegato 5 parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
2. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
3. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
4. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - a) Non siano aumentati gli abitanti serviti;
  - b) Siano adottate tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
  - c) La fossa Imhoff sia dotata di idonea tubazione di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica; le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
  - d) Sia predisposto, qualora non già presente, un **pozzetto finale**, conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta, **di ispezione e/o controllo dello scarico S1** lungo la condotta che confluisce al Rio Faldo, a valle dell'unione delle tre linee fognarie separate, da mantenere pulito ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotato di botole di copertura realizzata in materiale leggero affinché sia facilmente sollevabile, mantenuto in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti adottando, se necessario, accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano) e che sia reso sempre accessibile alle Autorità di controllo;
  - e) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  - f) i sistemi di trattamento delle acque reflue (fossa Imhoff, degrassatore compressori, apparato di

- filtrazione, ecc..) siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (asportazione fanghi e materiale separato, svuotamento filtri e controlavaggio massa filtrante) da parte di ditta specializzata e che lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti. Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati secondo quanto previsto dalla ditte fornitrici;
- g) la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata del rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006;
  - h) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
5. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
  6. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
  7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
  8. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive di cui alla vigente Concessione demaniale adottata da ARPAE AACM con DET-AMB-2024-2561 del 07/05/2024 (Pratica n. BO10T0353/RN) ed alla Autorizzazione Idraulica regionale n.318 del 02/02/2024 in essa integrata, nonché eventuali future od aggiornate prescrizioni qualora espressamente disposte da Arpae-AACM o dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dallo stabilimento in oggetto) con successivi provvedimenti di modifica od integrazione ai citati provvedimenti e/o per necessità di maggior tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle dello scarico autorizzato.
  9. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 18/06/2024 al PG/2024/111723), con particolare riferimento a:
  - Elaborato "Relazione tecnica" datato 15/05/2024;
  - Elaborato "Planimetria scarichi" datato 10/05/2024;
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'integrazione all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 02/08/2024 al PG/2024/142152), con particolare riferimento a:
  - Elaborato "Relazione tecnica-Rev. 01" datato 31/07/2024.
  - Elaborato "Planimetria scarichi\_rev.1", riportato nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
- Concessione demaniale adottata da ARPAE AACM con DET-AMB-2024-2561 del 07/05/2024 (Pratica n. BO10T0353/RN) e della Autorizzazione Idraulica regionale n.318 del 02/02/2024 in essa integrata.

-----  
Pratica Sinadoc 22834/2024

Documento redatto in data 19/09/2024



**Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto SERI. ART. Srl**

**Attività di piccola carpenteria metallica**

**Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), Frazione Montefredente Località Campana di Sotto - Campo Cà Nova, via Campana**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 - Titolo I Parte Quinta D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni di prodotti metallici di piccolo spessore ricavati da lamiera svolta dalla società SERI ART Srl nello stabilimento posto in Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), Frazione Montefredente Località Campana di Sotto - Campo Cà Nova in via Campana, secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società SERI ART Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1  
PROVENIENZA: CARTATRICE COSTA

Portata massima .....	8500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8,50 m
Durata massima .....	8 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro idrodinamico + filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E2  
PROVENIENZA: CARTATRICE COSTA

Portata massima .....	11330 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8,50 m
Durata massima .....	8 h

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro idrodinamico + filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

## 2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

## 3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

#### 4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## **6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## 7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1, E2 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

## 8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati

delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## **9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA e successiva integrazione all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE rispettivamente in data 18/06/2024 al PG/2024/111723 e in data 02/08/2024 al PG/2024/0142152).

-----  
Pratica Sinadoc 22834/2024

Documento redatto in data 19/09/2024

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto SERI. ART. Srl**

**Attività di piccola carpenteria metallica**

**Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), Frazione Montefredente Località Campana di  
Sotto - Campo Cà Nova, via Campana**

### **ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

#### **Esiti della valutazione**

- Viste la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e la successiva Integrazione alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentate dalla società SERI.ART. Srl ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di piccola carpenteria metallica.
- Visto il parere acustico non favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna Distretto Urbano-Montagna PG/2024/155948 del 29/08/2024 per aspetti tecnici in quanto ritenuta non completamente esaustiva la documentazione presentata.
- Visto il nulla osta acustico Prot. n. 7167/2024 del 31/08/2024, con il quale il Comune di San Benedetto Val di Sambro, visto il parere di ARPAE-APAM sopra richiamato, ha comunque espresso parere favorevole condizionato a specifiche prescrizioni.

#### **Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di San Benedetto Val di Sambro con Nulla Osta Prot. n. 7167/2024 del 31/08/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 02/09/2024 al PG/2024/157856) con il quale è stato espresso parere favorevole condizionato a:
  - **Entro sei mesi dalla data di rilascio dell'AUA, il Titolare del provvedimento deve presentare Relazione di impatto acustico post-operam che attesti il rispetto dei limiti di zonizzazione comunale, da produrre a seguito di specifica misurazione delle emissioni sonore, da rilevare anche presso appartamento civile non utilizzato presente presso la ditta Chiodini Sergio sas.**Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico - rev.00” datato 10/05/2024 e sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 30/05/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società SERI.ART. Srl relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 18/06/2024 al PG/2024/111723
- Elaborato “Integrazione alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico - rev.01” datato 30/07/2024 e sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 01/08/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società SERI.ART. Srl relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 02/08/2024 al PG/2024/0142152).

-----  
Pratica Sinadoc 22834/2024

Documento redatto in data 19/09/2024



COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Il Sindaco

Prot. n. 0007167/2024

Tit. 6 Cl. 3 Fasc. 40

Spett.le **ARPAE**  
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
Unità AUA ed acque reflue  
[dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it)

c.a.

Siro Albertini  
[salbertini@arpae.it](mailto:salbertini@arpae.it)

E p.c.

Spett.le **SUAP**  
[suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it)

OGGETTO: **Domanda di AUA presentata dalla società SERI. ART. S.R.L.**  
**Pratica SINADOC n. 22834/2024.**  
**Nulla osta acustico D.P.R. 59/2013.**  
**Rilascio di parere favorevole condizionato.**

Spettabile Agenzia,

in relazione alla richiesta di parere del 21/08/24 (pratica SINADOC n. 22834/2024) nulla osta acustico D.P.R. 59/2013, domanda di AUA presentata dalla società SERI. ART. S.R.L. per nuovo impianto sito in Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), Loc. Campana di Sotto - Campo Cà Nova in via Campana 3.

Visionato il documento integrativo prodotto e protocollato dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 01/08/24.

Vista la zonizzazione acustica comunale vigente.

Vista la nota inviata in data 30/08/2024, conservata in atti comunali al nr. prot. 7143 del 31/08/2024 con la quale si esprime parere contrario al rilascio del nulla osta acustico funzionale al rilascio dell'atto autorizzativo richiesto.

Io scrivente Comune, esprime comunque **parere favorevole condizionato** alla presentazione **entro sei mesi** dall'emissione del provvedimento di AUA, di una **relazione di**

**impatto acustico post-operam** che attesti il rispetto dei limiti di zonizzazione comunale, da produrre a seguito di specifica misurazione delle emissioni sonore da rilevare anche presso appartamento civile non utilizzato presente presso la ditta Chiodini Sergio sas.

Cordiali saluti,

Alessandro Santoni  
*Documento firmato digitalmente*

San Benedetto Val di Sambro, 31 agosto 2024

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**